

# I MILITARI SVIZZERI AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

di Angelo Terenzoni

Relazione presentata al convegno

*Le alabarde, la Repubblica di Genova, la Guardia Svizzera Pontificia e non solo*

Sabato 22 Maggio 2010

Sala dei Chierici della Biblioteca Berio in Genova

Risale all'inizio del Seicento, e precisamente al 1608, l'idea dei governanti della Repubblica di Genova di avvalersi di una compagnia di 100 soldati svizzeri per la custodia della Porta di Santo Stefano, presso l'omonima chiesa ed appartenente alla cinta muraria del 1536. Il motivo di ciò stava nella poca affidabilità, in quel momento, dei militari italiani incaricati di tale servizio, come risulta dal seguente rapporto: "È gravissimo inconveniente che quella guardia stia nella maniera in cui si trova ora, per li gravi inconvenienti et disordini che ogni dì vengono causati dalla mala qualità delle persone che ne fanno parte". Ne derivava che, in vista della loro sostituzione, a partire dal Settembre di tale anno, l'incarico al Capitano Giorgio Alvingi, comandante di quei soldati, venne rinnovato di mese in mese o, tuttalpiù, per un bimestre.

Il decreto senatorio del successivo 10 Ottobre, oltre a stabilire la "mutanda Porta Sancti Stefani custodia", in favore di militari Svizzeri di religione cattolica e di lingua tedesca, conferiva ad un patrizio, Andrea Spinola, l'incarico di recarsi nella cattolicissima Friburgo; ivi egli avrebbe concordato, con le autorità cantonali, l'ingaggio di una compagnia di militari, destinata a sostituire quella che sarebbe stata licenziata, al loro arrivo a Genova. Si trattò di negoziati molto lunghi, in quanto era Genova, più ancora della città svizzera, a volere procedere con grande cautela ed a richiedere garanzie della più svariata natura. Tutta una serie di documenti, dal Novembre del 1608 al Giugno del 1609, mettono peraltro, in chiara evidenza, il concretizzarsi delle relazioni che, per tutto il secolo XVI, avrebbero legato la Repubblica alla città elvetica; da esse, in primo luogo, risulta come il progetto genovese di arruolamento di soldati svizzeri prescindesse dalla situazione di conflittualità religiosa del momento, alla quale faceva invece riferimento Friburgo. Si aveva quindi che, mentre Genova era alla ricerca di un apporto di tipo militare, vi era, da parte svizzera, l'attenzione per la possibilità da ciò offerta ad un cantone cattolico; più precisamente, i governanti genovesi, decidendo di avvalersi di militari svizzeri, miravano a "sciogliere la quasi esclusiva dei militari tedeschi", in quel momento la sola componente straniera delle loro forze armate, ivi attuando così un moderato contrappeso. La garanzia richiesta da Genova riguardava essenzialmente l'affidabilità della compagnia, guardando più all'ordine ed alla disciplina che al motivo religioso; da parte svizzera, invece, si aveva la convinzione di servire, con l'incarico proposto, la causa della religione cattolica.

Andrea Spinola, in una delle sue prime comunicazioni al Senato, così parlava dei soldati svizzeri: "Sono di natura non amata dai tedeschi, ma, stante la stima nella quale sono appresso li principi e per lo spirito che loro amministra la Libertà della Patria, si ha da ricordare che bisogna maneggiarli con dolcezza, perché si è veduto, per esperienza, che si sdegnano facilmente". Nelle trattative in corso, le quali procedevano laboriosamente, con viaggi di Spinola nelle due direzioni, si inserirono anche due religiosi, entrambi appartenenti all'ordine francescano cappuccino. Il primo, Padre Pietro Gillette, dal convento di Thonon, in Savoia, scriveva direttamente al Doge, informandolo che i friburghesi erano "catholici affetionatissimi alla Santa Chiesa"; il secondo, da parte sua, a Friburgo quale predicatore missionario, in una lettera al Senato del 14 Febbraio 1609, così si esprimeva: "Qui è di grande valore la Fede Cristiana, che essi tengono in piedi e sono difensori et mantenitori della Santa Fede".

Il successivo 13 Marzo, a Friburgo, Andrea Spinola concludeva le trattative con le autorità cantonali, con un accordo, ai sensi del quale sarebbe giunta a Genova una compagnia di 100 soldati di quel cantone, “cattolici di lingua tedesca”; essi dovevano essere alloggiati presso la porta affidata alla loro custodia. La compagnia era comandata da un capitano, con il proprio attendente; vi erano poi un alfiere, un sergente, un cappellano, un proposto, un giudice, un barbiere (ossia chirurgo), un tamburino, un piffero, quattro caporali, diciassette picchieri e settanta archibugieri. Capitano, ufficiali e soldati dovevano, al momento di prendere servizio ed ogni anno, giurare fedeltà alla Repubblica di Genova ed impegnarsi a servirla, sia in Terraferma che in Corsica. Tutti i militari erano poi tenuti all’osservanza del Precetto Pasquale della confessione e della comunione, comportando l’inosservanza di ciò il licenziamento dal servizio. La giustizia era amministrata dal Capitano e dal Consiglio di Disciplina, da lui presieduto, ma le condanne capitali ed alla detenzione dovevano avere l’approvazione del Senato; sul Capitano incombeva, infine, l’obbligo di “tenere la gente bene armata e vestita” e di mantenere la compagnia nel suo completo organico, reintegrando quanti, per qualsiasi causa, fossero risultati mancanti.

I militari svizzeri prendevano servizio alla Porta di Santo Stefano nel Luglio del 1609, dopo che era stata licenziata la compagnia del Capitano Alvigini; essi diedero buona prova delle loro capacità, tanto che, nel 1615, la compagnia venne portata a 200 elementi, affidandole anche la custodia delle porte dell’Acquasola, di Carbonara e di Castelletto, oltre al Portello di Fontana Amorosa. Il 29 Dicembre 1622 si aveva la stesura di nuovi capitoli, in sostituzione di quelli del 1609, “li quali restano in molte parti ambigui et in qualche altra repugnanti”; ai sensi della nuova normativa, l’organico del reparto era notevolmente accresciuto, portandolo a 250 uomini, sempre tutti friburghesi; la novità era l’obbligo, per le autorità cantonali, di mantenerlo costantemente in tale numero, nonché la facoltà, per la Repubblica, di potervi arruolare altri militari svizzeri, “cattolici di lingua tedesca”. L’organico della compagnia, oltre al capitano ed al suo attendente, comprendeva ora un alfiere, un sergente, un cappellano, un giudice, un cancelliere (con conoscenza dell’italiano), un proposto, un barbiere, quattro tamburini, quattro pifferi, un caporale, quaranta picchieri, dodici alabardieri e centosettanta moschettieri. Vi era sempre l’obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica di Genova, nonché l’osservanza del Precetto Pasquale, sotto pena del licenziamento, per la sua inosservanza. Circa la giustizia vi era stato, nel precedente mese di Settembre, di comune accordo tra Genova e Friburgo, la stesura degli Articoli Criminali della Nazione Svizzera di Presidio a Genova, in base ai quali il Consiglio di Disciplina doveva giudicare le eventuali mancanze; al Capitano era data la facoltà di modificare le sentenze, sempre con il vincolo dell’approvazione senatoria, per quelle capitali o di condanna a pene detentive.

Nel 1625, in occasione dell’invasione sabauda dell’Oltregiovo, i Collegi richiedevano alle autorità cantonali friburghesi di avere due compagnie di 300 soldati ognuna, al fine di fare fronte a tale minaccia; la risposta era negativa, in quanto, in quel momento, il Cantone di Friburgo si trovava in guerra contro i cantoni protestanti della confederazione. Otto anni dopo, nel 1633, riprese le medesime ostilità, da parte friburghese vi era la richiesta di fare rientrare in patria la compagnia; ma erano gli stessi militari ad opporsi a ciò, inviando al Senato una supplica che così suonava: “Chiediamo di restare al servizio di questa Serenissima Repubblica, confidando nella lealtà e fedeltà con la quale, nel corso di ventiquattro anni, la abbiamo servita in tutte le occasioni”. A fronte di ulteriori pressioni delle autorità cantonali, la supplica venne rinnovata il successivo 7 Dicembre, da cui la definitiva accettazione il 7 Gennaio 1634: “Restino al servizio della Repubblica, come è loro desiderio”. Si, trattava di un risultato ottenuto con tutta una serie di trattative diplomatiche tra i due governi e ciò grazie alle loro amichevoli relazioni; procedendo su questa via, negli Anni Trenta del secolo XVII, il numero dei soldati svizzeri al servizio della Repubblica si accrebbe progressivamente. Nel 1643, ve ne erano infatti 480, di cui 250 sempre a guardia delle porte della Città Capitale, 130 a Novi, 50 nella Fortezza di Savona e 50 in quella di Gavi.

Un'altra occasione di conflitto religioso, in ambito svizzero, si ebbe con l'autunno del 1655, per cui, in tale momento, il Cantone di Friburgo chiedeva al Senato il rimpatrio di tutti i suoi militari; Genova, da parte sua, diede la piena disponibilità e non vi furono resistenze da parte degli interessati al rientro. Si diede così mano a preparare alla partenza i soldati fuori dalle mura cittadine e ciò con il mese di Febbraio del 1656; ma, nel successivo mese di Aprile, si aveva la pace tra i cantoni cattolici e quelli protestanti, per cui non si dava alcun seguito a quanto sopra. Ne seguiva una lettera del Doge ai governanti friburghesi, nella quale ci si felicitava di tale evento; in pari tempo, i Collegi richiedevano l'invio a Genova di altri 150 militari, in vista di costituire un più numeroso reparto, da distaccare nei presidi del Dominio di Terraferma, oltre alla guardia alle porte cittadine. In questa direzione pervenivano al governo della Repubblica offerte di soldati da parte di cantoni cattolici, in particolare il Ticino e Uri; esse vennero, diplomaticamente ma decisamente, respinte, in quanto si preferì seguire i medesimi canali di reclutamento, sempre procedendo con oculata cautela.

## Appendice

« *Articoli della giustitia* »

« *Punti et articoli criminali della nazione svizzera del Presidio di Genova* »

A.S., N. 2794 (*Lettere Principi*), Lett. 551

Con il nome della Santissima Trinità e dell'Altissima Vergine Maria Amen. Questa sarà la dichiarazione in qual maniera li Ufficiali et soldati svizzeri si devono riportare e governare nel presidio della Serenissima Republica di Genova, havendo il Capitano chiamati li Ufficiali per il suo consiglio per formare l'infrascritti Capitoli et ordini come seguiranno in appresso, risolvendo sempre la suprema autorità et buona volontà della Serenissima Republica di Genova e dell'Illustrissima Republica di Friburch;

1. Per la prima e principal cosa doverà il giudice con li suoi Ufficiali e Caporali quali saranno determinati per la giustitia osservare il giuramento di fedeltà fatta alla Serenissima Republica et in virtù di esso giuramento amministrare la giustitia giusta e con realtà senza passione, né partialità di sorte alcuna tanto per il povero quanto per il ricco, tralasciando ogni sorte di rispetto di parentella odio o malignità che potesse esser tra di loro, anzi doveranno dar le sentenze nette, e pure senza impedimento di persone alcune, anzi con buona consienza loro sia detta giustitia essercitata e conservata in tutti e per tutti li tempi con far scrivere tutti li atti, e sentenze in un libro dal Cancelliere della giustitia deputato da detta Compagnia.
2. Il Capitano prohibesca alli Ufficiali, che non consentino in nessuna maniera, che li soldati biastemino il nome del Signpre, né di sua Santissima madre, né altri Santi sotto pena, che essi soldati siino privati dal loro stipendio, ed in disgratia del Capitano.
3. Che tutti li soldati debbano espressamente stare, et vivere nel timor di Dio et osservare li ordini e precetti della santa Madre Chiesa, et almeno ogni anno una volta alla Santa Pasqua, confessarsi e comunicarsi dove a loro le piacerà purché essi portino una Fede al Capitano dove si sono confessati, o comunicati, e chi non osserverà detti ordini sarà dal Capitano subito licenziato con farne però prima parte alli doi Illustrissimi della Mattina.

4. Se alcun soldato fusse trovato a dormire in sentinella sia dove si voglia il tale di subito sarà consignato al Preposto il quale li doverà ipso facto carcerare, et la Giustitia doverà con molto rigore dar la sua sentenza in pena di Galera per quel tempo, che li parerà, secondo la consienza loro.
5. Se alcuno soldato sii di qualsivogli conditione abandonasse la sua sentinella e si facesse absente dal Posto, senza licenza delli loro destinati Caporali, che detto tale sia carcerato trovandosi in detto fallo e dalla Giustitia condannato in pena di Galera o come parerà a detta Giustitia.
6. Se alcuno soldato fusse fuggitivo e fraudasse la paga al Prencipe come mancator di fedeltà doverà di subito esser seguitato dal Proposto, e prendendolo doverà esser carcerato, e dalla Giustitia sententiato in pena di Galera in li anni come parrà a detta Giustitia et al Proposto doverà havere qualche agiuto di persone patente, e licenze di arcobuggi da ruota per poter andar più sicuro della sua vita, come parerà alli dui Illustrissimi pro tempore della mattina.
7. Tutti li soldati, che sono per quel giorno destinati alle loro guardie, e fattioni del Prencipe, cioè sempre, e quando si toccherà il tamburo per entrare nelle guardie, che detti siano pronti, e, di subito con le loro solite armi in detto Posto senza dilatione alcuna, né senza scusa alcuna, e se alcuno di loro, mancasse del debito suo, che di subito sia carcerato e con carcere castigato, ma se alcuno di loro fusse absente e non comparisca et avesse mandato un altro soldato in suo luogo, senza licenza del Sargente, il tale doverà esser dal Sargente querelato alla solita giustitia, la quale doverà castigarlo secondo il demerito e come le parerà.
8. 8 Sempre e quando li Soldati sono intrati di guardia in qualsivogli posto e loro siano obligati con ordine espresso di- non partirsi dalla deta guardia, ancora che vi fusse causa legitima eccetto interesse publico, ma in ogni modo doveranno prendere licenza dal Sargente, o Caporale altrimenti non osservando siano dalla giustitia castigati conforme li demeriti loro.
9. Si fa notitia alli moschetteri, quali doveranno esser avvertiti dal Sargente e Caporale sotto pena gravissima, che niun di loro avesse ardimento, o per dapocagine loro dimenticate le balle nel moschetto, intrando nelle guardie, o uscendo di guardia, overo nel giorno che prendono la paga, o quando sono sopra le galere, et in qualsivogli altra occasione non sparino di loro moschetti, fin a tanto che siino certificati, che in essi non vi siino balle nessuna, et il simile doveranno fare quando sono mandati da un posto all'altro et anco ad avvertire a non sparare in le faccie alle persone, e contrafacendo alli soprascritti ordini siano carcerati, e poi dalla giustitia sententiati in quella pena che meglio Le parrà.
10. Li Uffitiali e soldati siano avvertiti che non s'indebitino con li artigiani et altri per oviare le risse, che possano seguire, et non diino molestia, né fastidio alle cittadine, né tampoco a qualsivoglia altre persone sia di che grado si sia, né esser causa di questioni, anzi più tosto ritirarsi alli loro quarteri, et massime con la vicinanza vivere in buona pace, e portarli il dovuto rispetto, e chi darà occasione di tal misfatto, o di qualche rumore, che potesse seguire come già eseguito, il tale sia carcerato ,e severissimamente dalla Giustitia castigato, e resti in disgratia di detto Capitano.
11. Che li Caporali siano avvertiti a stare alli loro destinati posti con ogni prontezza e vigilanza, et insieme non comportino, che li soldati destinati per quel giorno in guarda si partino dalla detta guardia più che uno, o due al più per volta sotto pena di esser carcerati e castigati come parerà alla sopradetta giustitia.
12. Se alcuno soldato avesse ardimento sfidare un altro soldato, che fusse destinato in guardia, o vero fosse in casa sua, e condurlo fuori del quartiere, o veramente in corpo di guardia smingasse verso l'altro o l'ingiuriasse, o desse delle mentite in publica guardia, il tale sia di subito carcerato, e per termine della giustitia castigato, secondo il merito della causa.
13. Che tutti li Uffitiali e Soldati siano espressamente avvertiti se alcuno di loro si ritrovasse dove fusse due o più soldati in rissa di parole, o mettessero mano alle spade, o havessero le spade

arrancate in tale occasione siano essi obbligati per il giuramento fatto alla Serenissima Repubblica di partirli sotto pena grave, et in disgratia del Capitano con quel dovuto castigo, che ricercherà la causa.

14. Il Capitano prohibisca espressamente, che nessuno delli suoi soldati vadino accompagnare cittadini o artigiani, o qualsivoglia altra persona sì di giorno come di notte anzi comandi sotto pena grave, che ogni Uffittiale e Soldato si debba trovare nel suo ordinato quartero alle 24 hore, et Ave Maria di notte, e chi non l'osserverà debba esser carcerato per ventiquattro hore, e chi dormirà di notte fuori del quartiere, e giustificato per la giustitia debba esser da detta giustitia condannato come meglio le parrà.
15. Il Capitano avertisca tutti li Soldati di non imbriacarsi, massime mentre saranno di guardia, e se si trovasse qualche soldato, che non fusse ben in cervello, mediante il vino, in tal caso, il Caporale sii obbligato a metter un altro in suo luogo a spese di detto imbrocchio, e di subito sia fatto prigioniero, e se il Caporale non osserverà dett'ordine, e seguisse qualche mancamento in servizio publico, in tal caso a detto Caporale sia data la pena, che parrà alla giustitia.
16. Se alcuni Soldati anderanno fuori del quartero loro ad imbriacarsi e con disonesti termini per la città, dove alle volte segue risse, e rumori il tale doverà esser per due giorni e due notti carcerati, e castigato ancora più severamente secondo il mancamento.
17. Se alcuno soldato si di qualsivoglia conditione il quale avesse ardimento di non ubbidire li Uffittiali o Caporali o luogotenente loro importando il servizio publico, e si dimostrasse disubidiente, e se il tale non ostante la disubidienza, ma ritroso con parole, et ingiurie sia castigato severamente, ma di più se qualche soldato si dimostrasse dishonesto verso qualsivoglia uffittiale, et avesse ardimento a far dismostratione di metter mano sopra detto Uffittiale per buttarlo o dargli qualsivogli molestia in tal caso la giustitia doverà proceder con molto rigore contra esso conforme il caso.
18. Se alcuno soldato facesse qualche rumore nelli quartieri sì di giorno come di notte sia di subito carcerato, et secondo parerà alla giustitia castigati.
19. Il Sargente doverà per suo uffittio haver buona cura, e far buona diligenza, che li soldati tenghino le loro armi nette, e polite, e se in tal caso si mostrassero disubidienti, siano carcerati, come ancora li Caporali a quali tocca tal cura, e di più detto Sargente e Caporale sono obbligati a riconoscere li moschettieri se sono provisti di munitione, cioè micchia, polvere e balle come importa il dovere, et uso militare, e se alcuno di loro sarà ritrovato in tal mancamento per la prima volta sia castigato con giorni tre, e tre notte di carcere, et alla seconda volta sia dalla giustitia privato dell'honore e mandato via per infame.
20. Il Capitano prohibisca espressamente a tutti li soldati, che in Domenica et altre Feste di precetto non giochino in li Corpi di Guarda di nessuna sorte di gioco sino a tanto che siano finiti tutti li Uffittii della Santa Chiesa cioè della mattina, sotto pena di esser carcerati, et in arbitrio della Giustitia castigati.
21. Se qualche soldato non avesse più voglia di servire la Serenissima Repubblica e per sua commodità volesse licenza, che esso sia obbligato a farne parte al Capitano di tre mesi inanti, accioché il Capitano possa provedersi di altri soldati, perché il servizio publico non patisca.
22. Si notifica ad ogn'uno sia chi si voglia quali sono della natione svizzera, stipendiati della Serenissima Repubblica se si trovasse fra di loro, liti contrasti o differenze, che in tal caso bisognasse per la solita Giustitia finirle, si dichiara amplamente, che detta Giustitia debba procedere con termini giusti conforme l'uso della Patria, cioè che la parte contraria sia al giorno inanti per ordine del Proposto citata prima che il sole tramonti e prima dell'ave maria della notte, accioché detta parte possa intanto provedersi per quanto li sarà bisogno e non facendo tale citatione in detto tempo come sopra, che la parte non sia obbligata a comparere né a dar risposta ma di più, il giudice con suo Consiglio non debba sentire una parte senza l'altra sotto pena di esser privato.

23. Si dichiara, che quelli soldati che saranno scazzati per la Giustitia che il secondo giorno doppo siano obligati sfrettare il quartiere e Dominio rispettivamente, secondo la sentenza.
24. Si dichiara se il Uffitali o Soldati siano di qualsivogli conditione che sentissero qualche pregiudicio della Serenissima Republica o sapessero qualche mancamento in pregiudicio di essa sia di qualsivoglia persona, che essi siano obligati a far parte alla Serenissima Republica sotto pena grave et obligo del giuramento e fedeltà fatto a detta Serenissima Republica acciò sia sempre conservato l'utile publico, ma di più debbano avvertire il Capitano delle malignità, e secrete ingiurie, che seguono fra li soldati, e non tacerle sotto pena grave.
25. Che li Uffitali e Caporali, che haveranno cura di amministrar Giustitia non possano pregare instare né procurare per qualsivogli modo che l'un dia il voto al modo dell'altro. ma che ogn'uno sia in vera libertà di dare il suo voto secondo la sua coscienza e non corrompere il parere del compagno, e chi contravenisse sia castigato e privato del suo Uffitio, et ogni altra pena che paresse alla Giustitia.
26. Al Capitano resterà risalvata authorità larga e libera di modificare le sentenze che saranno date dalla detta Giustitia, eccetto che, nelle pene di vita, nelle quali non potrà mai impedirsi e nelle altri inferiori potrà modificarla se le parerà in sua coscienza et honore nel modo specificato per le Capitulationi nuove.